
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

In vigore dell'art. 184 bis c.p.c., no alla rimessione nei termini se è decorso oltre un anno dalla sentenza di primo grado.

Nel caso in cui l'appello risulti proposto oltre l'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, non è applicabile la disciplina della rimessione in termini di cui agli artt. 184-bis e 294 c.p.c., avendo il legislatore espressamente previsto nel comma 2° dell'art. 327 c.p.c., in linea eccezionale, l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine annuale soltanto nel caso in cui la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della relativa notificazione ovvero per nullità degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.

Corte di Appello di Palermo, sezione terza, sentenza del 17.4.2013

...omissis...

La suddetta istanza non può trovare accoglimento. Invero, va premesso che l'art. 184 bis c.p.c. (successivamente abrogato, come si dirà) prevedeva la possibilità di chiedere la rimessione in termini solo ed esclusivamente per le decadenze, in cui le parti erano incorse durante la fase istruttoria (vedi, in tal senso, Cass., sezione 5[^], n. 5778/2000; Cass., sezione 3[^], n. 5197/1998) **Ed al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di appello proposto oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non è applicabile la disciplina della rimessione in termini di cui agli artt. 184 bis e 294 c.p.c., avendo il legislatore espressamente previsto nel 2 comma dell'art. 327 c.p.c., in linea eccezionale, l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine annuale soltanto nel caso in cui la**

parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo, per nullità della citazione o della relativa notificazione ovvero per nullità degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. (Cass., sezione 1[^], n. 12676/2004; vedi anche Cass., sezione 1[^], n. 17926/2003).

Ciò premesso, va detto che, l'art. 46 L. n. 69 del 2009 ha abrogato l'art. 184 bis c.p.c., introducendo nel contempo, all'art. 45, il 2 comma dell'art. 153 c.p.c., che, in caso di termini perentori, prevede la possibilità della parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere di essere rimessa in termini. Tuttavia, l'art. 58 della citata legge (contenente le disposizioni transitorie) stabilisce che, le superiori modifiche al codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Orbene, essendo stato il presente giudizio instaurato nell'anno 2006, continua a trovare applicazione l'art. 184 bis c.p.c., con la conseguenza che, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va emessa la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo.

Legambiente Onlus va condannata al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, uditi i procuratori delle parti costituite; definitivamente pronunciando; dichiara inammissibile l'appello proposto da Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 9/3/2010 (depositata in pari data).

Condanna l'appellante al pagamento, in favore xxx delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano, per ciascuno dei suddetti appellati, in Euro 1.980,00, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Palermo, il 15 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2013.